

**Comune di**



**PAESE**

**Piano di settore per la  
localizzazione degli impianti di  
telefonia mobile**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

*Testo comparativo vigente-variante (controdeduzione osservazione)*

VARIANTE di Aggiornamento – anno 2021

---

## INDICE

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI .....                                                                | 2  |
| Art. 1 – Obiettivi generali e contenuti del Piano .....                                              | 2  |
| Art. 2 – Elaborati del Piano .....                                                                   | 3  |
| Art. 3 – Definizioni. ....                                                                           | 3  |
| Art. 4 – Efficacia e attuazione del Piano .....                                                      | 6  |
| <br>TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PIANO.....                                               | 8  |
| Art. 5 - Impianti esistenti. ....                                                                    | 8  |
| Art. 6 - Zonizzazione del territorio .....                                                           | 10 |
| Art. 7 – Localizzazioni incompatibili .....                                                          | 10 |
| Art. 8 – Territorio neutro .....                                                                     | 11 |
| Art. 9 – Siti idonei.....                                                                            | 13 |
| Art. 9bis – Localizzazione di nuovi impianti su area non pubblica .....                              | 14 |
| Art. 10 – Integrazione paesaggistica .....                                                           | 14 |
| Art. 11 – Dispositivi e volumi tecnici.....                                                          | 16 |
| Art. 12 – Area di pertinenza.....                                                                    | 16 |
| Art. 13 – Impianti mobili .....                                                                      | 17 |
| <br>TITOLO 3. PROCEDURE .....                                                                        | 18 |
| Art. 14 – Programmi di sviluppo delle reti .....                                                     | 18 |
| Art. 15 – Vigilanza e monitoraggio .....                                                             | 19 |
| Art. 16 – Accesso alle informazioni, formazione e servizio Sistema<br>Informativo Territoriale ..... | 19 |
| <br>TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI .....                                                       | 21 |
| Art. 17 – Approvazione del Piano e sue varianti.....                                                 | 21 |
| Art. 18 – Misure di salvaguardia. ....                                                               | 21 |
| Art. 19 – Adeguamento della disciplina urbanistica .....                                             | 22 |
| Art. 20 – Norma finale. ....                                                                         | 22 |

## **TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI**

---

### **Art. 1 – Obiettivi generali e contenuti del Piano**

---

1. Il presente Piano ha lo scopo di regolamentare, l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando:
  - a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della vigente normativa di settore;
  - b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti sul territorio;
  - c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio.
2. Conseguentemente il Piano persegue i seguenti obiettivi generali:
  - a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
  - b) l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;
  - c) la minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, in particolare alle volumetrie edificatorie assentibili, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile;
  - d) la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale temperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
  - e) la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
  - f) il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;
  - g) un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
  - h) la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;
  - i) l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
  - j) l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
  - k) la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico.
3. I principali contenuti del PIANO riguardano:
  - a) obiettivi e strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali;
  - b) la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti;

- c) l'individuazione delle parti del territorio comunale compatibili con la localizzazione degli impianti per telefonia mobile;
- d) le modalità per la realizzazione delle infrastrutture per telefonia mobile.

## **Art. 2 – Elaborati del Piano**

---

1. Il PIANO è formato dai seguenti elaborati:

a) Elaborati grafici

- 01.a Tavola di analisi N
- 01.b Tavola di analisi S
- 2 Campi elettromagnetici area comunale
- 3 Campi elettromagnetici area dettaglio
- 4 Tavola punti di misura
- 05.a Tavola di zonizzazione N
- 05.b Tavola di zonizzazione S
- 6 Tavola campi elettromagnetici ~~aree-stato~~ di progetto

b) Elaborati descrittivi

- A Relazione
- B Norme Tecniche di Attuazione

2. Tra gli elaborati costitutivi del PIANO, come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:

- 05.a Tavola di zonizzazione N
- 05.b Tavola di zonizzazione S
- B Norme Tecniche di Attuazione

3. Qualora vi fosse divergenza tra i grafici del PIANO a scale diverse, prevalgono le indicazioni del grafico a scala più dettagliata.

## **Art. 3 – Definizioni.**

---

1. Ai fini della corretta applicazione delle presenti Norme tecniche di attuazione, si riportano le seguenti definizioni.

- a) "Piano": il Piano di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
- b) "infrastrutture per la telefonia mobile": l'insieme di tutti gli apparati che vengono localizzati sul territorio per garantire il servizio di telefonia mobile, tra i quali ricadono gli impianti fissi e mobili per telefonia mobile, i ponti radio,

le microcelle, etc;

- c) "impianto fisso per telefonia mobile" (I.T.M.): la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza;
- d) "impianto mobile per la telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a 180 giorni consecutivi;
- e) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto a servizio della telefonia mobile e fissa;
- f) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;
- g) "esposizione": la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale. Nello specifico si considerano solo le esposizioni ai campi elettromagnetici ad alta frequenza;
- h) "limite di esposizione": il valore di campo elettromagnetico definito ai fini della tutela della salute che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- i) "valore di attenzione": il valore di campo elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (oltre le 4 ore consecutive);
- j) "obiettivi di qualità":
  - i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
  - i valori di campo elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate (oltre le 4 ore continuative);
- k) "esposizione della popolazione": ogni tipo di esposizione ai campi elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

- l) "Gestore": soggetto che gestisce reti di telefonia mobile sia ad uso pubblico che privato (ad esempio si cita RFI);
- ~~m) "Consorzio": il Consorzio Intercomunale Priula, al quale il Comune affida la redazione e l'aggiornamento del Piano, oltre al monitoraggio dei campi elettromagnetici e la gestione dei rapporti con i Gestori.~~
- m) "Istanza di autorizzazione": è la ~~dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva senza dover attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti nel rispetto della vigente normativa (SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività)~~ procedura che consente l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici superiori a 20 Watt e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili UMTS e sue evoluzioni o altre tecnologie, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate. L'autorizzazione viene rilasciata dal comune previo accertamento, da parte dell'ARPAV (Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione).
- n) "Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA" (articolo 45 del D.Lgs. 207/2021): è la denuncia da utilizzare nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 del D. Lgs. 207/2021 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.
- o) Comunicazione (~~modifica art. 87/ter~~ 46 del D.Lgs. ~~259/2003~~ 207/2021): è la procedura che consente di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di ~~impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di~~

~~comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.~~ modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. L'interessato trasmette all'Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato. ~~Gli impianti con queste caratteristiche sono soggetti a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente al fine di effettuare i controlli di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed è da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto. La comunicazione dovrà essere compilata conformemente al modello B di cui all'allegato n. 13 del D.Lgs 259/2003 e s.m.i. opportunamente adattato a cura del soggetto proponente.~~

#### **Art. 4 – Efficacia e attuazione del Piano**

---

1. Il PIANO ha efficacia su tutto il territorio comunale e contiene la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto stabilito dalle planimetrie di piano e dalle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.
2. Il PIANO ha efficacia a tempo indeterminato e verrà aggiornato qualora sia necessario a individuare nuove o diverse localizzazioni, secondo le procedure specificate al successivo Titolo III.
3. Il PIANO, si attua, mediante presentazione di Istanza di autorizzazione o SCIA o Comunicazione per i soli impianti con potenza al connettore d'antenna inferiore a 10W, con presentazione di comunicazione al Comune per (si fa riferimento agli artt. ~~87, 87bis e 87ter~~ 44, 45 e 46, del Codice europeo delle Comunicazioni ~~259/2003~~ 207/2021):
  - a) gli interventi aventi rilevanza urbanistica, tra i quali ricadono la nuova realizzazione di un impianto fisso per telefonia mobile, la sostituzione o la radicale trasformazione di I.T.M. esistenti tra i quali ricade il cambiamento totale della banda di frequenze concessionate,
  - b) gli interventi aventi rilevanza edilizia, tra i quali ricadono gli incrementi del numero di antenne, il cambio della loro tipologia, l'incremento della potenza di trasmissione, il cambio della banda di frequenze concessionate, ed ogni altro

- intervento di modifica ed integrazione che comporti un significativo cambiamento delle caratteristiche tecniche e/o dell'assetto esterno dell'impianto fisso;
- c) gli interventi contemplati per l'installazione di ponti radio su I.T.M. esistenti, di microcelle, di picocelle, di cavi radianti.
4. L'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su un'I.T.M. esistente costituisce intervento di nuova realizzazione pertanto sarà subordinato alla presentazione di Istanza di autorizzazione [o SCIA o comunicazione](#).
5. La presentazione di Istanza di autorizzazione [o SCIA o comunicazione](#) è sempre subordinata, nel caso di installazione su proprietà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, alla preventiva stipula di una convenzione/contratto tra il Comune ed il Gestore al fine di specificare dettagliatamente tutti gli obblighi di quest'ultimo ai fini del ripristino dell'area in caso di dismissione, della gestione dei controlli tecnico-ambientali in corso di esercizio, etc.; a tal fine il Gestore dovrà costituire un'idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune, a copertura di tutti gli oneri connessi [e il valore di tale fideiussione dovrà essere almeno pari ad una annualità del contratto di locazione](#). Nell'ambito di tale convenzione/contratto il Gestore dovrà impegnarsi a consentire l'installazione di ulteriori I.T.M. anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo.
6. L'insediamento delle infrastrutture fisse per telefonia mobile dovrà avvenire in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto. Pertanto, all'atto della presentazione dell'Istanza di autorizzazione [o SCIA o comunicazione](#) il soggetto richiedente/denunciante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente il rilascio dell'Autorizzazione sono subordinati all'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze.
7. L'Istanza di autorizzazione [o SCIA o comunicazione](#) per gli interventi di cui ai commi precedenti vanno redatte ~~con i contenuti riportati nella modulistica prevista dal vigente Regolamento Edilizio Comunale~~ [secondo la procedura e modulistiche previste dalla normativa vigente](#).
8. Per tutte le presentazioni di Istanza di autorizzazione [o SCIA o comunicazione](#) che riguardano immobili, beni o aree soggette al vincolo di cui al TITOLO II del Decreto Legislativo 42/2004 è obbligatorio il rilascio della preventiva autorizzazione.
9. [Per la realizzazione degli impianti sarà necessario un parere preventivo degli enti competenti degli spazi aerei come ENAV e ENAC.](#)

## **TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PIANO**

### **Art. 5 - Impianti esistenti.**

1. Gli I.T.M. esistenti possono essere classificati distinguendo tra:
  - a) I.T.M. esistenti ritenuti compatibili con gli obiettivi di Piano;
  - b) I.T.M. esistenti ritenuti parzialmente compatibili con gli obiettivi di Piano.
  - ~~c) I.T.M. esistenti ritenuti incompatibili con gli obiettivi di Piano che si ritiene pertanto che debbano essere rilocalizzati.~~
  - La definizione degli impianti come a) e b) si trova negli elaborati 05.a Tavola di zonizzazione N e 05.b Tavola di zonizzazione S.

#### **I.T.M. ESISTENTI RITENUTI COMPATIBILI**

2. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del PIANO e ritenuti compatibili si potrà procedere all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dal PIANO per le localizzazioni idonee.
3. Gli interventi di manutenzione **ordinaria e straordinaria**, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.
4. I seguenti interventi sono soggetti a Istanza di autorizzazione **o SCIA o comunicazione**:
  - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
  - b) incremento del numero di antenne;
  - c) incremento o modifica delle bande di frequenza già autorizzate;
  - d) Installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello già autorizzato.
5. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'A.R.P.A.V.:
  - a) coordinate dei sistemi radianti;
  - b) direzioni di irradiazioni (settori);
  - c) tipologia dell'impianto e tecnica di trasmissione (GSM, DCS, UMTS, **LTE, 4G, 5G**);
  - d) altezza centro elettrico rispetto a terra (m);
  - e) quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m);
  - f) numero di antenne trasmittenti;

- g) tilt meccanico antenne;
  - h) tilt elettrico antenne;
  - i) potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione;
  - j) modello antenne.
6. Gli interventi di modifica del sostegno delle antenne, dei locali tecnici posti alla base dei sostegni, che non siano riconducibili ad interventi di manutenzione ~~straordinaria~~ o gli interventi di completa sostituzione del palo e/o traliccio, sono soggetti a Istanza di autorizzazione o [SCIA](#) o [comunicazione](#).

#### I.T.M. ESISTENTI RITENUTI PARZIALMENTE COMPATIBILI

7. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del PIANO, ritenuti parzialmente compatibili sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ~~ordinaria e straordinaria~~, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio.
8. Gli interventi riguardanti:
- a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
  - b) incremento del numero di antenne;
  - c) incremento o modifica bande di frequenza già concesionate.
  - d) Installazione in co-sitig di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionario nel rispetto delle prescrizioni contenute al comma 4 del successivo art. 11;
- sono soggetti a Istanza di autorizzazione o [SCIA](#) o [comunicazione](#).
9. L'eventuale intervento di mitigazione, dovrà essere previsto e attuato in sede della richiesta d'intervento da parte del Gestore. La documentazione progettuale, allegata alla richiesta di presentazione di Istanza di autorizzazione o [SCIA](#) o [comunicazione](#) dovrà contenere specifici elaborati grafici riguardanti gli interventi di mitigazione previsti per il sito.

#### ~~I.T.M. ESISTENTI RITENUTI INCOMPATIBILI~~

- ~~10. Gli impianti esistenti possono essere ritenuti incompatibili nei casi in cui:~~
- ~~a) per la loro localizzazione rappresentano elemento di disturbo e grave alterazione del paesaggio che non risulta possibile mitigare con eventuali azioni di mascheramento;~~
  - ~~b) risultano incompatibili con gli obiettivi del Piano in quanto ubicati in prossimità di altri impianti con i quali potrebbero essere accorpati (ca-site) riducendo così il numero di verticalità nell'ambito territoriale analizzato.~~

~~e) siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.~~

~~11. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del PIANO ritenuti incompatibili si potrà procedere, fino alla scadenza dei relativi atti autorizzativi, all'esecuzione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente necessari per garantire l'integrità degli apparati tecnologici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, tra i quali ricadono anche gli interventi per il miglioramento tecnologico ai fini della minimizzazione delle emissioni.~~

~~12. Non saranno in ogni caso ammessi i seguenti interventi di:~~

~~a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;~~

~~b) incremento del numero di antenne;~~

~~c) incremento o modifica della banda di frequenze già concesionate.~~

~~13. Gli impianti dovranno essere rilocalizzati all'interno dei siti individuati dal Piano come siti idonei.~~

## **Art. 6 - Zonizzazione del territorio**

---

1. Per una puntuale definizione delle previsioni del PIANO vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni:

- a) localizzazioni incompatibili;
- b) territorio neutro;
- c) siti idonei;

che sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto ~~TAV-5~~ [05.a Tavola di zonizzazione N](#) e [05.b Tavola di zonizzazione S](#) e definite, a livello normativo, dai successivi articoli 7, 8 e 9.

## **Art. 7 – Localizzazioni incompatibili**

---

1. Le localizzazioni di nuovi impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze destinati, anche parzialmente, a:

- asili nido;
- scuole di ogni ordine e grado;
- attrezzature per l'assistenza agli anziani;
- attrezzature per l'assistenza ai disabili;
- ospedali e altre strutture adibite alla degenza.

2. Sono altresì vietate le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile e di ponti radio nelle aree di pertinenza degli immobili individuati al comma precedente del presente articolo, intendendosi per area di pertinenza un'area recintata in dotazione esclusiva di tali attrezzature.
3. Le localizzazioni di nuovi impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio posti su palo o traliccio sono inoltre vietate:
  - nelle Aree di Rilevante Interesse Ambientale e zone interessate da biotopi (SIC, ZPS e Parchi);
  - negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico;
  - complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, così come tutelati dal D.Lgs. n° 42/2004 (ex legge 1089/39);
  - ambito di interesse architettonico ambientale che rappresenta il nucleo originario del paese (centri storici);
4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle, in deroga alle incompatibilità di cui al precedente comma 3 ed individuate nelle zone di cui ~~alla~~ [agli elaborati 05.a Tavola di zonizzazione N e 05.b Tavola di zonizzazione S](#) del Piano. In tali casi le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal PIANO, sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente, [anche se non vincolati](#) ai sensi del D.Lgs. 42/2004. [Inoltre è ammessa la deroga previa specifica deliberazione di Giunta Comunale, per l'individuazione di microcelle nel rispetto dei divieti di cui al comma 1 e delle seguenti distanze minime:](#)
  - [300 mt da aree / tessuti residenziali come da vigente PI;](#)
  - [500 mt dagli edifici e relative pertinenze con le destinazioni di cui al comma 1 art. 7.](#)
5. La realizzazione di I.T.M. all'interno degli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico così come definiti dal D.Lgs. n° 42/2004 (ex legge 431/1985) e negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della legge 3267/1923 sono da considerare incompatibili salvo casi di comprovata ed inderogabile necessità, riconosciuta dal PIANO, nel qual caso [la presentazione di istanza di ~~il rilascio dell'~~Autorizzazione è subordinat~~ea~~](#) al rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno [delle aree soggette a questa specifica tipologia di vincolo ~~dei suddetti~~ ~~ambiti.~~](#)

## **Art. 8 – Territorio neutro**

---

1. Il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge

una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti viene definito come territorio neutro nel quale l'eventuale realizzazione di nuovi impianti deve essere recepita nel PIANO secondo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo.

2. Il territorio neutro è stato suddiviso in tre sottoclassi ~~rappresentate nelle tavole 1 e 5~~:

- a) territorio neutro tutelato dallo Strumento comunale di pianificazione urbanistica vigente, non rientrante tra le zone tutelate soggette a vincoli di tipo ambientale o storico-culturali espressamente previsti dalla vigente normativa;
  - b) territorio neutro – aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati;
  - c) territorio neutro a destinazione agricola e aree produttive isolate.
3. L'eventuale e successiva realizzazione di infrastrutture in queste zone dovrà essere condotta adottando le migliori tecnologie disponibili al momento della presentazione dell' Istanza di autorizzazione ~~o della richiesta di nulla-osta preventivo o SCIA o comunicazione preventiva~~ in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegato ~~alla presentazione di all'Istanza di autorizzazione o alla richiesta di nulla-osta o SCIA o comunicazione~~, documentazione che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
4. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari.
5. Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, nelle zone e nei complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal PIANO, si potrà procedere all'installazione solamente di microcella, picocelle o cavi radianti, che dovranno in ogni caso essere armonizzati con l'insieme delle strutture edilizie esistenti e resi coerenti con le facciate.
6. A seguito di nuove richieste presentate dai gestori entro i termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel PIANO riguardanti i siti idonei o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, all'interno del territorio neutro sono ammesse varianti al PIANO, per l'individuazione di nuovi siti idonei a seguito delle specifiche richieste presentate dai gestori entro i termini previsti all'art. 14 delle presenti norme. Solo in caso di comprovata e motivata urgenza è ammessa l'installazione di impianti mobili di telefonia mobile in attesa della approvazione della variante di Piano.

## **Art. 9 – Siti idonei**

---

1. ~~Nella tavola 5~~ Negli elaborati di progetto 05.a Tavola di zonizzazione N e 05.b Tavola di zonizzazione S vengono individuati i siti idonei per la localizzazione di I.T.M. sulla base di un'attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. Tali localizzazioni potranno essere utilizzate per l'insediamento di nuove I.T.M. e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti nel territorio comunale.
2. Nella localizzazione dei siti idonei si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'inquinamento elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale.
3. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:
  - a) adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata all'Istanza di autorizzazione ~~o SCIA o comunicazione~~ per gli interventi successivi alla installazione;
  - b) adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra I.T.M., anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
  - c) qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili, e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo sulla sommità degli edifici più alti. L'idoneità della posizione dovrà essere asseverata, con esplicito riguardo alla compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti per minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
  - d) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, ~~la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 m., misurati dal centro del sostegno,~~ possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
  - e) ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno

al piede del sostegno. La mascheratura potrà essere realizzata mediante specie vegetali autoctone o movimentazione del terreno.

### **Art. 9bis – Localizzazione di nuovi impianti su area non pubblica**

1. Qualora l'Amministrazione non abbia in disponibilità delle aree utili alla localizzazione di un nuovo impianto, a seguito di deposito di idonea area di ricerca da parte del gestore (art.14.1), potrà essere presentato all'A.C. un atto unilaterale d'obbligo in accordo con il privato, per l'utilizzo dell'area reputata idonea. Successivamente verrà inserita nelle previsioni del piano.

### **Art. 10 – Integrazione paesaggistica**

---

1. La realizzazione degli impianti di telefonia mobile dovrà osservare i principi di integrazione paesaggistica riportati nei commi successivi.
2. Nella progettazione e realizzazione delle I.T.M. si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva delle I.T.M. e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.
3. Le nuove I.T.M. devono essere realizzate utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.
4. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.
5. Vanno usati, ove possibile, sostegni verticali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
6. Le I.T.M. vanno posizionate prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci.
7. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'I.T.M. deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.
8. Ogni possibile localizzazione dovrà essere valutata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la trasformazione proposta, mediante esame di riprese e simulazioni fotografiche svolte da almeno due punti di vista significativi, uno vicino ed uno lontano.
9. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.

10. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di I.T.M. non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.
11. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti.
12. Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Pertanto sono ammessi sbracci solo qualora venga dimostrata, con idonea documentazione da allegare al progetto, l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio. Il Comune potrà motivatamente concedere/autorizzare la realizzazione di sbracci.
13. Al fine di armonizzare la parte visibile degli I.T.M. con l'ambiente circostante, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente con quelli originali dell'edificio o dell'infrastruttura e colori che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione.
14. Al fine di armonizzare visivamente le I.T.M., le antenne devono essere allontanate e preferibilmente localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo, le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.
15. Possono essere installate I.T.M. su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.
16. Non potranno essere previsti degli aggetti, misurati dal centro del sostegno, superiori di metri 0,8. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi.
17. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico si dovrà adottare una soluzione architettonica adeguata all'ambiente circostante, anche mediante la creazione di una schermatura visiva attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Il mascheramento potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante il parziale interrimento degli impianti.
18. Tutti gli impianti I.T.M. dovranno essere altresì appositamente insonorizzati allo scopo di rispettare i limiti di emissione acustica previsti nella normativa vigente.

## **Art. 11 – Dispositivi e volumi tecnici**

---

1. Gli apparati tecnologici dell'I.T.M. saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in armadiature di servizio da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non funzionalmente contigui.
2. Nei casi in cui non sono realizzabili le soluzioni di cui al comma precedente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume, che verrà collocato, nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. Si deve valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di tali strutture, in posizione interrata.
3. Gli eventuali ampliamenti di armadiature e volumi di servizio dovranno essere eseguiti in analogia all'esistente per tipologia dei materiali e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.
4. Nel caso in cui vengano realizzate I.T.M. in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati con tempi diversi.

## **Art. 12 – Area di pertinenza**

---

1. Per la sistemazione delle aree di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.
2. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) l'area di pertinenza libera da I.T.M. e da armadiature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;
  - b) eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdite mediante riporto di terreno vegetale;
  - c) le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;
  - d) il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.
3. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.

4. Ove ciò non risultasse possibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Comune, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.
5. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunale in materia, tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla richiesta di Autorizzazione.
6. In caso di dismissione o rilocalizzazione delle I.T.M. il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a comunicarlo al Comune, all'A.R.P.A.V. e all'Az. U.L.S.S.
7. A tal fine il gestore, ~~nel caso di realizzazione di I.T.M. in area pubblica, all'atto della presentazione della Istanza di del rilascio dell'~~Autorizzazione, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.

### **Art. 13 – Impianti mobili**

---

1. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, per tanto tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a 180 giorni. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'attivazione dell'impianto è ammesso ~~previa la presentazione di istanza di il rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'~~Autorizzazione e previa acquisizione dai pareri vincolanti da parte dell'A.R.P.A.V. e dell'Az. U.L.S.S.
2. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile, che prevedano l'installazione di I.T.M. per un periodo uguale od inferiore a 15 giorni, potrà avvenire su tutto il territorio comunale e sarà soggetto a comunicazione preventiva, da parte dei Gestori, al Comune, all'A.R.P.A.V. e dell'Az. U.L.S.S. territorialmente competente. La ~~denuncia comunicazione~~ dovrà essere corredata dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dalla certificazione, da parte del gestore, attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.

## **TITOLO 3. PROCEDURE**

---

### **Art. 14 – Programmi di sviluppo delle reti**

---

1. I gestori presentano al Comune il proprio programma annuale di sviluppo della rete entro il 15 settembre di ogni anno. Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione delle I.T.M. esistenti contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali sia come aree di ricerca, le proposte di modifica degli impianti esistenti ed i piani di copertura per i differenti servizi che il Gestore utilizza nell'area comunale (~~2G, 3G, 4G, 5G~~ GSM DCS, UMTS, ecc...) considerando i soli impianti esistenti. In tale documento potranno essere altresì delineate, le previsioni delle evoluzioni della domanda dei servizi di telefonia mobile e le conseguenti implementazioni/modifiche della rete che si intendono attuare, in modo da dare la possibilità al Comune di meglio ridefinire le previsioni del PIANO anche a medio termine.
2. I programmi di sviluppo delle reti sono depositati fino al 15 ottobre di ogni anno presso il Comune; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale ed eventualmente sul sito internet del Comune. L'Amministrazione Comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.
3. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del programma di sviluppo della rete, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
4. Entro il 30 ottobre successivo, chiunque sia interessato, in quanto titolare di interessi privati o pubblici, o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni o proposte.
5. Entro i 60 giorni successivi al termine di presentazione dei programmi di sviluppo delle reti l'Amministrazione Comunale effettua una valutazione degli stessi, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte presentate ai sensi del comma precedente, e predispone contestualmente, qualora necessario, il progetto di variante al PIANO, tenuto conto dei programmi di sviluppo stessi, valutata la compatibilità delle richieste presentate con gli obiettivi propri fissati dal vigente piano.
6. Entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma precedente viene redatta la variante al PIANO ed avviata la procedura di approvazione.
7. Nel caso in cui il programma di sviluppo, previsto dal comma 1, non venga presentato nei termini, si prescinde da esso; conseguentemente le richieste di nuove localizzazioni, per l'anno successivo, potranno essere presentate

solamente sulla base delle previsioni del PIANO vigente al momento della richiesta e per gli impianti esistenti potranno essere svolti solo gli interventi previsti all'art. 5 delle presenti norme.

### **Art. 15 – Vigilanza e monitoraggio**

1. Tutte le I.T.M. presenti sul territorio comunale potranno essere sottoposte **con cadenza annuale** ai controlli ambientali previsti, anche dietro richiesta del Comune ai soggetti competenti.
2. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia **Locale Municipale** e degli altri Uffici comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
3. Il Comune potrà realizzare ed aggiornare periodicamente la mappatura del campo elettromagnetico su tutto il territorio comunale, che verrà pubblicata su sito internet; anche gli esiti delle misurazioni effettuate potranno essere pubblicati sul sito internet del Comune.
4. il Comune potrà farsi promotore di specifiche iniziative di controllo dei campi elettromagnetici sul territorio comunale, in conformità alle previsioni individuate nella Tav. 4 di redazione del Piano che potrà essere modificata e aggiornata dallo stesso.

### **Art. 16 – Accesso alle informazioni, formazione e servizio Sistema Informativo Territoriale**

1. Il Comune assicura **a tutti gli interessanti, aventi titolo**, l'accesso ai documenti amministrativi ~~e alle informazioni in possesso dell'amministrazione comunale~~ inerenti le I.T.M., nelle forme previste dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e **ai cittadini residenti, ai sensi della L. n. 241/90 e successive modifiche** dal D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997 e del regolamento comunale sul diritto d'accesso e di informazione.
2. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione alla cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici al fine di garantire una maggior partecipazione, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie, anche in forma associata con altri comuni.
3. Gli elaborati del Piano indicati all'articolo **2 3** delle presenti norme dovranno essere redatti in formato digitale previsto dalla L.R.11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le informazioni del PIANO potranno inoltre essere

gestite da un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) a cura del Comune o da ufficio S.I.T. ad esso preposto. Lo stesso ufficio S.I.T. è depositario delle informazioni del PIANO al fine di poter redigere un aggiornamento dello stato territoriale riferito alle ubicazioni ed alle influenze degli impianti emittenti, nonché predisporre studi ed analisi utili al controllo ed al monitoraggio delle emissioni.

## **TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI**

---

### **Art. 17 – Approvazione del Piano e sue varianti**

---

1. Il PIANO viene approvato secondo la seguente procedura:

- a) il PIANO è ~~adottato~~ approvato dal Consiglio comunale;
- b) il PIANO e le sue varianti, una volta predisposto viene approvato ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. n. 11/2004.
- ~~c) la delibera di adozione del Piano unitamente al piano stesso, è depositata presso la Segreteria del Comune, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. L'avviso di deposito sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nel sito web comunale ai sensi dell'art. 32 L.69/2009.~~
- ~~d) entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al piano adottato;~~
- ~~e) decorsi i termini, entro i successivi trenta giorni il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il PIANO introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni e opposizioni;~~
- ~~f) la deliberazione di approvazione del PIANO, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo comunale per 15 giorni consecutivi, decorsi i quali il piano diventa efficace;~~
- ~~g) l'approvazione del Piano costituirà variante parziale di adozione al vigente strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;~~
- ~~h) per l'approvazione del piano dei comuni non ancora dotati di PAT/PI ci si avvarrà dell'art. 48, comma 1 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..~~

2. Il PIANO ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, con cadenza annuale o secondo diversa necessità.

### **Art. 18 – Misure di salvaguardia.**

---

1. A decorrere dall'adozione del PIANO e sino all'entrata in vigore dello stesso, il Sindaco ~~o servizio competente~~, o il diverso organo competente ai sensi dello Statuto comunale, può sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle ~~Istanze di Autorizzazione o SCIA o comunicazione~~ domande relative ad I.T.M. che siano in contrasto con le indicazioni del PIANO.

## **Art. 19 – Adeguamento della disciplina urbanistica**

1. Successivamente all'entrata in vigore del PIANO, ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente, prevista dal vigente strumento urbanistico comunale, dai piani attuativi, dal Regolamento edilizio, ma anche da altri regolamenti comunali, che risulti in contrasto con il PIANO, è sostituita con quanto previsto dalle Tavole e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PIANO.
- ~~2. — Il Piano degli Interventi dovrà opportunamente cartografare gli impianti installati sul territorio come indicato nel presente piano.~~

## **Art. 20 – Norma finale.**

1. Per quanto non specificamente previsto dal PIANO, si applicano le prescrizioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente, nei piani attuativi, nel Regolamento Edilizio e negli altri regolamenti comunali vigenti. ~~nella norma generale di settore.~~